

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI  
AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO  
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 30.09.2025

**Art. 1 – Descrizione**

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ivi compreso l'affidamento diretto, è necessario applicare il principio di rotazione. Ciò significa che non si devono instaurare relazioni stabili con un numero ristretto di imprese, ma occorre promuovere la concorrenza distribuendo equamente le opportunità di ottenere contratti pubblici tra tutti gli operatori economici interessati.
2. Il principio di rotazione comporta il divieto di affidamento al concorrente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nella stessa categoria di servizi.

**Art. 2 - Applicazione**

1. Il principio di rotazione degli affidamenti si applica all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - gli affidamenti hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o nella stessa categoria di opere o ancora nello stesso settore di servizi;
  - gli affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico.
2. Ai fini dell'individuazione della categoria merceologica cui afferisce l'appalto, si fa riferimento al CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici), considerando la categoria corrispondente alle prime 4 cifre del codice. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.
3. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente:
  - A) Per i servizi e le forniture (importi I.V.A. esclusa)
    - 1) da 5.000,00 euro e fino a 80.000,00 euro;
    - 2) da 80.000,01 euro fino a 139.999,99 euro;
    - 3) da 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea.
  - B) Per i lavori (importi I.V.A. esclusa)
    - 1) da 5.000,00 euro e fino a 80.000,00 euro;
    - 2) da 80.000,01 euro fino a 149.999,99 euro;
    - 3) da 150.000,00 euro fino a 309.600,00 euro;
    - 4) da 309.600,01 euro fino a 619.200,00 euro;
    - 5) da 619.200,01 euro a 999.999,99 euro;
    - 6) da 1.000.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea.

4. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50 comma 1 lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Non determina limitazione numerica la prescrizione di specifici requisiti per la partecipazione alla procedura (es. richiesta di requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, qualora pertinenti e proporzionati).

5. Il principio di rotazione deve essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.

6. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere eluso con riferimento agli affidamenti mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici.

### **Art. 3 - Deroghe**

1. Dovendo evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso operatore, l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente. L'Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative nonché dalla verifica della corretta esecuzione del precedente contratto.

2. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro (o al diverso importo eventualmente definito in sede di aggiornamento dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023), è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.